

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1945-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

(V. Stampato n. 1945)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1982

(V. Stampato Camera n. 3833)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della
Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1983*

**Miglioramenti economici
a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di lire 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di lire 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di lire 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di lire 100.000 per il restante personale militare e civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	145.000
	Aiutanti alla 1 ^a e 2 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA

*Indennità di servizio penitenziario per il personale civile
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena*

Identica.